

AFFIDAMENTO FAMILIARE

DI COSA SI TRATTA?

E' un intervento di aiuto a un minore e alla sua famiglia

Prevede l'accoglienza di un minore da parte di una famiglia o di una persona

E' un intervento temporaneo che mantiene i rapporti con la famiglia di origine

E' regolamentato da una legge dello Stato

LA LEGGE

- Legge 4 maggio 1983, n.184 «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»
- Legge 28 marzo 2001, n.149 «Modifiche alla legge 4 maggio 1983,n.184»

L 184 del 1983

- Diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia
- Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo può essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli o a una persona singola o a una comunità di tipo familiare, nel caso non sia possibile un idoneo aff.fam. è consentito il ricovero in istituto

L’AFFIDAMENTO FAMILIARE è disposto dal Servizio Sociale locale, previo il consenso dei genitori o l’esercente la responsabilità genitoriale, ovvero del tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 o, se opportuno, di età inferiore.

In questo caso è il GIUDICE TUTELARE a rendere esecutivo il provvedimento con decreto.

Quando manca l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, sarà il TRIBUNALE per i MINORENNI a rendere esecutivo il provvedimento con decreto.

Nel provvedimento debbono essere indicate le MOTIVAZIONI i TEMPI e i MODI dei poteri riconosciuti all'affidatario, deve essere indicato il periodo di presumibile durata e il servizio locale cui è attribuita la vigilanza con l'obbligo di tenere informato il Giudice tutelare o il Tribunale per i Minorenni.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità giudiziaria che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la difficoltà temporanea della famiglia di origine o quando il proseguire potrebbe determinare un pregiudizio al minore.

L'affidatario deve accogliere preso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi dell'artt 330 e 333 del Codice Civile o del tutore.

L'affidatario deve favorire i rapporti tra il minore e la sua famiglia e favorirne il reinserimento.

Queste norme si applicano anche nel caso di inserimento del minore in comunità o istituto.

L.149 del 2001

Ha modificato alcuni articoli della L.184 del 1983 e ha introdotto al TITOLO 1:

IL DIRITTO DEL MINORE ALLA PROPRIA FAMIGLIA

All'art.1 dice: Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia

Le condizioni di indigenza dei genitori e del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo al diritto del minore alla propria famiglia. La famiglia deve essere aiutata.

Lo Stato, le regioni e gli enti locali devono sostenere con idonei interventi i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Devono promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sui temi dell'affidamento, dell'adozione e di sostegno alle attività delle comunità di tipo familiare, devono favorire la formazione degli operatori sociali.

All'art2 si dice che:

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto, è affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e LE RELAZIONI AFFETTIVE di cui egli ha bisogno.

Ove non sia possibile l'affidamento familiare, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato che abbia sede nel luogo più vicino alla famiglia.

Per i minori di 6 anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

Rimane, come nella L184 la presenza del Giudice Tutelare se l'affidamento è consensuale e del Tribunale per i Minorenni se giudiziario (non consensuale)

Viene introdotta una novità:

Obbligo del programma di assistenza da parte del Servizio Sociale e relazione semestrale al Giudice.

Nell'art5 si dice: Il Servizio Sociale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di origine e il rientro nella stessa.

Le stesse norme riguardano anche le comunità di tipo familiare.

L'affidamento familiare in Provincia di Trento

La competenza è divisa tra:

- Servizio Sociale territoriale, che segue la famiglia di origine e il minore
- Equipe multidisciplinare per l'affidamento minori e famiglie (emamef) della PAT

Il servizio sociale

- Segue le famiglie e i minori
- Attua valutazioni e interventi di aiuto e sostegno
- Segnala difficoltà familiari che creano una situazione di rischio per il minore all'autorità giudiziaria
- Pone in essere l'affidamento familiare con l'Emaf
- Pone in essere la vigilanza nel periodo dell'affidamento
- Segue la famiglia con interventi di supporto alla genitorialità

Equipe multidisciplinare per l'affidamento famiglia e minori

- Promozione dell'aff.fam. con i servizi territoriali
- Approfondimento della disponibilità all'affido delle persone e famiglie
- Abbinamento con i minori
- Sostegno alle famiglie affidatarie, ai minori
- Sperimentazione di interventi a supporto delle famiglie di origine

Adozione nazionale

L184 del 1983 e L149 del 2001

Si prevede:

Adozione consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni anche in caso di convivenza a cui segua il matrimonio.

I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare.

L'età degli adottanti deve superare di almeno 18 anni e di non più di 45 l'età dell'adottando.

L'adozione è consentita a favore di minori dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i Minorenni:

- Quando sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi non a carattere provvisorio.

- La situazione di abbandono sussiste anche quando i minori si trovino in aff.familiare, in comunità o in struttura.
- Non esiste causa di forza maggiore quando i soggetti rifiutano le misure di sostegno offerte dai servizi sociali e tale rifiuto sia ritenuto ingiustificato dal Giudice.
- Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti.

Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori, i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Semestralmente tutti le strutture, le comunità che accolgono minori devono fornire alla Procura i dati e le situazioni dei minori presenti.

Chiunque affidi il proprio figlio minori a persone non parenti entro il quarto grado oltre i sei mesi deve segnalarlo alla procura minori, l'omissione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l'apertura della procedura di adottabilità.

L'adozione nazionale prevede sempre l'ANNO DI AFFIDAMENTO PRE-ADOTTIVO, periodo che prevede una valutazione sull'andamento dell'esperienza, al termine del quale l'ADOZIONE diventa DEFINITIVA, in caso di esito non positivo non si procederà alla dichiarazione.

Adozione internazionale

L476 del 1998

La legge regolamenta l'adozione internazionale prevede un coordinamento nazionale e l'accreditamento di Enti che seguono l'adozione tra Italia e paesi stranieri.

Prevede la creazione di coordinamenti regionali e stabilisce alcune procedure.

Prevede l'espletamento dell'iter di valutazione entro quattro mesi.

Il percorso di valutazione prevede di approfondire:

La capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare, la motivazione all'adozione.

La valutazione viene effettuata dai servizi socio-assistenziali, dalle aziende sanitarie locali e ospedaliere.

E' il tribunale per i minorenni ha decretare l'idoneità della coppia.

Ottenuta l'idoneità la coppia potrà fare domanda presso un Ente autorizzato, scegliendolo sulla base del paese straniero.

Da quel momento i tempi dell'adozione varieranno anche sulla base della specifica legislazione del paese estero.

Nell'adozione internazionale non si prevede sempre l'anno di affidamento pre-adottivo.

L'adozione nella Provincia autonoma di Trento

La competenza è della PAT che ne cura il coordinamento, dal punto di vista organizzativo si prevede:

Gestione degli interventi di valutazione, sostegno pre e post attraverso convenzione con alcune Comunità di valle e il comune di Trento che mettono a disposizione assistenti sociali e un protocollo con l'Azienda sanitaria che mette a disposizione degli psicologi.

La Pat assicura la formazione delle coppie disponibili all'adozione.

Coordina il GRUPPO DI COORDINAMENTO PROVINCIALE ADOZIONE e mantiene tutti i rapporti a livello centrale (Stato con il CAI, coordinamento adozione internazionale))